CAMERA DEI DEPUTATI N 3298-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore **DE CINQUE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

Presentato il 31 marzo 1982

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1982, n 109, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali di cui al decreto-legge 30 aprile 1981, n 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n 331, relativi all'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi

Presentata alla Presidenza il 19 aprile 1982

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il disegno di legge n 3298 il Governo chiede la conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1982, n 109, che dispone la ulteriore proroga sino al 31 luglio 1982 dei termini sostanziali e processuali relativi all'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi, disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n 168, convertito con modifiche nella legge 27 giugno 1981, n 331 Come chiaramente esposto nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, l'assunzione da parte dell'Avvocatura erariale di tale contenzioso (a seguito del passaggio delle residue funzioni di liquidazione all'ufficio speciale di liquidazione istituito presso il Ministero del tesoro) ha notevolmente aggravato la già pesante situazione di lavoro di tale ufficio, per cui il Governo e stato indotto a presentare al Senato il disegno di legge n 1596, già approvato da quel consesso, ed attualmente in corso di approvazione presso questa Camera, per il potenziamento organizzativo e funzionale dell'Avvocatura dello Stato Nelle more dell'approvazione di tale disegno di legge, il Governo ha disposto successive sospensioni dei termini sostanziali e processuali concernenti connessi supporti giuridici sino a giungere al 31 marzo 1982

Poiché non è stata ancora definita l'approvazione da parte della Camera del citato disegno di legge (n 3098) appare evidente la necessita di una ulteriore proroga della sospensione dei suddetti termini e si ritiene congruo il termine del 31 luglio 1982, con l'augurio che per quella data l'Avvocatura sia messa in grado di affrontare in modo adeguato i nuovi compiti affidatile dalla citata legge n 331 del 1981

Pertanto si invita la Camera ad approvare senza modifiche la conversione del decreto-legge in discussione

DE CINQUE, *Relatore*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1982, n 109, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali di cui al decreto-legge 30 aprile 1981, n 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n 331, relativi alla assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO

Identico

Decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n 88 del 31 marzo 1982*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Vista la legge 17 agosto 1974, n 386, che ha disciplinato la soppressione e messa in liquidazione degli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria,

Vista la legge 23 dicembre 1978, n 833, con la quale è stato istituito il servizio sanitario nazionale,

Visto il decreto-legge 30 aprile 1981, n 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n 331, con cui le gestioni di liquidazione hanno avuto definitivamente termine in data 30 giugno 1981,

Considerato che le residue funzioni di liquidazioni sono state devolute allo speciale Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404, e che, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge 30 aprile 1981, n 168, il contenzioso delle cessate gestioni di liquidazione è stato affidato alla competenza dell'Avvocatura dello Stato,

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n 12,

Ritenuta la necessità e l'urgenza – al fine di sopperire alle sopravvenute gravi esigenze dell'Avvocatura dello Stato, connesse alla presa in carico di lavoro straordinariamente ingente – di prorogare ulteriormente la sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n 331,

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1982,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro,

EMANA

il seguente decreto

ARTICOLO 1

La sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, numero 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981,

n 331, disposta fino al 31 marzo 1982 dall'articolo 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n 12, è ulteriormente prorogata fino al 31 luglio 1982

ARTICOLO 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 30 marzo 1982

p il Presidente della Repubblica

il Presidente del Senato

FANFANI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*. DARIDA